

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1437 del 27/03/2020
Oggetto	Società TERREMERSE SOC. COOP. in Comune di Fiscaglia - Autorizzazione Unica Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1472 del 27/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventisette MARZO 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 24546/2019/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società **TERREMERSE SOC. COOP.** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) Via Cà del Vento 21 - C.F. 00069880391 - ed impianto nel Comune di Fiscaglia Via del Mare 14 - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Fiscaglia n.13496 del 12/08/2019. Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E COMMERCIO PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA.**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/08/2019, trasmessa dallo SUAP del Comune di Fiscaglia e assunta al P.G. di Arpae il 14/08/2019 con il n. 127949, presentata al SUAP del Comune di Fiscaglia in data 12/08/2019, dalla Società **TERREMERSE SOC. COOP.**, nella persona del Sig Marco Casalini in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) Via Cà del Vento 21 - C.F. 00069880391 - ed impianto nel Comune di Fiscaglia Via del Mare 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E COMMERCIO PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA.**
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di essiccazione e stoccaggio dei cereali eseguita con 6 colonne essiccanti a riscaldamento diretto asservite da 6 bruciatori a gasolio per una potenza termica complessiva di 7849,8 kWt;

- titolo abilitativo previsto dalla Legge 447/95
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95

– Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:

- emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n° 39189 del 13/05/2011;

– Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni del titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato, non scaduto e non oggetto di modifica;

– Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;

– Visto il parere del Comune di Fiscaglia in merito all’impatto acustico trasmesso dal SUAP del Comune di Fiscaglia e assunto al P.G. di Arpae in data 07/10/2019 con il n. PG/2019/153208;

– vista la richiesta di integrazioni da parte di Arpae – Sac Ferrara in merito alla natura delle acque raccolte sui piazzali e convogliate in corpo idrico superficiale PG/2019/159773 del 17/10/2019;

– vista la richiesta di integrazioni da parte del Comune di Fiscaglia in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali, assunta al PG di Arpae in data 17/10/2019 con il n. PG/2019/160366;

- vista la richiesta di proroga da parte della Società in oggetto, per la presentazione della documentazione integrativa assunta al P.G. di Arpae in data 04/11/2019 con il n. PG/2019/169464;
- vista la documentazione integrativa da parte della società in oggetto trasmessa dal SUAP del Comune di Fiscaglia e assunta al P.G. di Arpae in data 05/12/2019 con il n. PG/2019/187194;
- visto il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali nel canale consortile Caimbanca e il parere favorevole della Provincia di Ferrara in merito all'attraversamento sotterraneo con tubo del suolo provinciale della S.P. 15 - Via del Mare, per lo scarico delle suddette acque, trasmessi dal SUAP del Comune di Fiscaglia e assunto al P.G. di Arpae in data 05/02/2020 con il n. PG/2020/18437;
- Visto il parere del Comune di Fiscaglia in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali trasmesso dal SUAP del Comune di Fiscaglia e assunto al P.G. di Arpae in data 14/02/2020 con il n. PG/2020/24653;
- Dato atto che il procedimento per l'adozione del presente provvedimento non si è concluso nei termini per la conclusione di tale procedimento;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia alla Società **TERREMERSE SOC. COOP.** con sede legale nel Comune di Bagnacavallo (RA) Via Cà del Vento 21 - C.F. 00069880391 - ed impianto nel Comune di Fiscaglia Via del Mare 14 per l'esercizio dell'attività **ESSICCAZIONE E STOCCAGGIO CEREALI E COMMERCIO PRODOTTI PER L'AGRICOLTURA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE

Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune
--------	--	--------

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. lo scarico autorizzato è quello contrassegnato con **S1**, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**";
2. La capacità del degrassatore deve essere di almeno 550 lt e la capacità totale della fossa Imhoff deve essere di almeno 1120 lt. (320 lt. per il comparto di sedimentazione e 800 lt. per il comparto fanghi);
3. l'impianto fognario (tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti degrassatori e di raccordo, ecc), dovrà sempre essere mantenuto in perfetta efficienza e libero da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui e la loro depurazione.
4. in nessun caso gli scarichi dovranno essere causa di inconvenienti ambientali o di molestie alla popolazione per la propria portata, colorazione, odore o altro che possa arrecare nocumento;
5. l'autorizzazione fa salvi tutti i diritti di terzi ed in particolare potrà essere revocata in caso di riscontrati e documentati inconvenienti igienico-sanitari o ambientali derivanti dallo scarico;
6. qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa, prima della scadenza della presente autorizzazione o del suo ennesimo rinnovo
7. per quanto riguarda l'attraversamento della S.P. 15 Via del Mare la società in oggetto dovrà attenersi alle prescrizioni contenute nell'atto n. 156 del 31/01/2020 della Provincia di Ferrara;
8. per quanto riguarda gli scarichi **S2-S3-S4-S5 ed S6**, indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "**A**", che convogliano nel fosso perimetrale esclusivamente la acque

meteoriche che cadono sui piazzali raccolte per mezzo di pozzetti, canalette e tubazioni, essi non necessitano di autorizzazione.

B) EMISSIONI IN ATMOSFERA

1. Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegati "B" e denominate **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**.
2. Le emissioni **E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7** sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONI	E1 Essiccatoio mais	E2 Essiccatoio mais	E3 Essiccatoio soia	E4 Essiccatoio soia	E5 Essiccatoio riso verde	E6 Essiccatoio riso secco	E7 Gruppo filtraggio prepulitura e pulitura
Portata (Nm ³ /h)	58000	67000	44000	32000	92000	94000	4400
Durata	24	24	24	24	24	24	24
Altezza minima (m)	8	6	7	7	2	2	7
Inquinanti (mg/Nm ³)							
Materiale particellare	50	50	50	50	50	50	10
Ossidi di azoto (NO ₂)	500	500	500	500	500	500	--
Ossidi di zolfo (SO ₂)	100	100	100	100	100	100	--
Sistema di abbattimento	--	--	--	--	--	--	Filtro a maniche

La ditta dovrà eseguire autocontrolli alle emissioni **con frequenza almeno annuale**.

3. Per quanto riguarda gli sfiati **S1** ed **S2** derivanti dalle camere di decantazione, la Società in oggetto dovrà **registrare gli interventi di manutenzione eseguiti sui sistemi di abbattimento previsti**.
4. Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro, calcolati a

partire dalla data dell'ultimo autocontrollo. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 30 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;

5. I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
6. I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "C".
7. I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza e per gli SME (sistemi automatici fissi a camino gestiti dalla Ditta) per i quali l'incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli , o nel caso degli SME, dai dati forniti dal gestore dell'impianto (Ditta).
8. Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con Arpae che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate

nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili.

9. Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate **nei controlli di competenza del gestore** devono essere da costui specificamente comunicate all'Arpae, **entro 24 ore** dall'accertamento.
10. I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale.
11. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

C) IMPATTO ACUSTICO

- l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività e delle fasce orarie indicate per le varie fasi lavorative, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
- per le fasi di entrata/uscita e stazionamento dei mezzi motorizzati, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni anche tramite idonea organizzazione dell'attività. Non dovranno essere utilizzati spazi esterni all'area della Società per la sosta degli autocarri o dei mezzi di consegna in uso ai Soci;
- le fasi di carico-scarico dei materiali, potranno essere attuate solo in orario diurno (06,00- 22,00).

Il presente provvedimento, sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP, i seguenti titoli abilitativi in materia ambientale:

1. emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06, Atto della Provincia di Ferrara P.G. n° 39189 del 13/05/2011;

Il presente provvedimento revoca, dalla data di rilascio da parte dello SUAP/SUEI, il titolo abilitativo in materia ambientale, rilasciati dalla Provincia di Ferrara, atto P.G. n° 39189 del 13/05/2011

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Fiscaglia una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara ed al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara,

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Fiscaglia.

firmato digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa. Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.